Camera di Commercio Lucca

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 66 DEL 29/10/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA REVISIONE DINAMICA, IN FORMA MASSIVA, DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO AI SENSI DEL D.M. DEL 26/10/2011 - APPROVAZIONE CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente informa la Giunta che l'ufficio Artigianato, Protesti, Documenti Export a breve dovrà avviare il procedimento di revisione massiva dei requisiti per le imprese svolgenti l'attività di agenti e rappresentanti di commercio. La normativa, che ha soppresso il Ruolo nel 2012, ha infatti previsto la *revisione dinamica* dei requisiti delle imprese svolgenti tale attività, da effettuarsi almeno una volta ogni 5 anni.

Il Presidente riferisce circa l'opportunità di adottare un Regolamento che disciplina tale procedura di revisione, che riguarderà poco meno di 1.500 posizioni tra imprese individuali e società, tanto più che si tratta della prima verifica dinamica ai sensi della nuova normativa i materia. Dati gli elevati numeri di imprese interessate, si sottolinea la necessità di pubblicizzarlo in via preventiva presso le Associazioni di categoria del settore oltre che presso i soggetti interessati. L'adozione di un regolamento che indica in via preventiva, in forma chiara e dettagliata, le procedure e le conseguenze derivanti, in particolare, dalla mancata effettuazione della verifica dinamica per le imprese obbligate, diventa, inoltre, un efficace strumento di trasparenza a disposizione di chiunque interessato.

Il Presidente conclude osservando che è indispensabile adottare il Regolamento e procedere a diffonderne la conoscenza prima dell'inizio della procedura massiva. Per tale ragione si pone l'esigenza dell'approvazione da parte della Giunta nonostante che l'art 11 comma1 lettera a l. 580/1993, come modificato dal D.lgs 219/2016, riservi la competenza dell'approvazione dei regolamenti al Consiglio. Infatti, è necessario che la revisione sia avviata con sollecitudine per poter rispettare la scadenza imposta dalla legge e si

riscontra, pertanto, una delle circostanze previste dall'art. 14, comma 7, della legge 580/1993 secondo il quale la Giunta delibera in casi di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio. La delibera sarà poi sottoposta alla ratifica del Consiglio alla prima riunione successiva.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- visto l'art. 6 del DM26 ottobre 2011 "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinata dalla legge 204/85, in attuazione degli artt. 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59" in materia di verifica dinamica della permanenza dei requisiti delle imprese e dei soggetti interessati;

- vista la bozza di regolamento predisposta dal dirigente dell'area anagrafico certificativa e di regolazione del mercato, in collaborazione con l'ufficio artigianato, protesti e documenti export;

- ritenuta l'opportunità di adottare il regolamento in esame quale strumento di trasparenza dell'amministrazione verso chiunque interessato;

- riconosciuta l'urgenza della delibera;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare ed adottare il "REGOLAMENTO PER LA REVISIONE DINAMICA, IN FORMA MASSIVA, DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO AI SENSI DEL D.M. DEL 26/10/2011" che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante.

2.- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli

REGOLAMENTO PER LA REVISIONE DINAMICA, IN FORMA MASSIVA, DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO AI SENSI DEL D.M. DEL 26/10/2011

ART. 1
RIFERIMENTI NORMATIVI

La Camera di Commercio di Lucca effettua la revisione dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi:

- della legge 204 del 03/05/1985;
- dell'art.74 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010;
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011;
- della Circolare Ministeriale 3688/C del 03/05/2016;
- del Regolamento Camerale disciplinante l'attività amministrativa ed i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Lucca approvato con delibera di Giunta 90/2013.

ART. 2
CRITERI DI REVISIONE

Tenuto conto della data d'inizio dell'attività dell'impresa, la Camera di Commercio di Lucca revisiona le imprese svolgenti l'attività di agenti e rappresentanti di commercio decorsi 5 anni dalla presentazione o in via alternativa:

- della Segnalazione Certificata d'inizio attività di agenti e rappresentanti di commercio;
- della pratica di Aggiornamento RI/REA ai sensi dell'art.10 del DM 26/10/2011;
- della pratica inerente l'ultima revisione effettuata.

ART. 3
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'avvio del procedimento in forma massiva avviene mediante pubblicazione dell'elenco delle imprese e dei soggetti oggetto della revisione dinamica dei requisiti sull'Albo camerale e sul sito web www.lu.camcom.it. ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. c) del Regolamento disciplinante l'attività amministrativa ed i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, stante l'elevato numero dei destinatari.
Nella comunicazione di avvio del procedimento saranno pubblicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) l'elenco delle imprese e dei soggetti oggetto della revisione dinamica dei requisiti;
c) il modello di revisione;
d) il termine entro il quale i soggetti di cui al punto b) dovranno inviare all'ufficio competente della Camera di Commercio il modello di cui al punto c) ed i relativi allegati;
e) l'ufficio responsabile del procedimento in cui prendere visione degli atti.
Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di cui sopra l'avvio del procedimento sarà considerato notificato.
Ad ogni buon fine, allo scopo di garantire la maggiore pubblicità possibile della procedura massiva verso i diretti interessati, la Camera di Commercio provvederà altresì ad inviare un avviso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicizzata nel Registro delle Imprese, con contestuale invio del modello di revisione allegato al presente regolamento. Nel caso l'impresa non abbia

iscritto alcun indirizzo di posta elettronica o lo stesso non risulti idoneo al ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, l'ufficio provvederà ad inviare la comunicazione alla sede dell'impresa mediante raccomandata AR.

ART. 4
OGGETTO E COSTI DELLA REVISIONE

Nel modello per la verifica dei requisiti sarà richiesto di:

- autocertificare, a cura del titolare/legale rappresentante e di tutti i soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa a qualsiasi titolo, i requisiti di onorabilità nonché l'assenza delle incompatibilità specificate dalla legge 204/85 in materia di agenti e rappresentanti di commercio;
- effettuare il pagamento dei diritti di segreteria per euro 18,00 (nel caso di imprese individuali), ovvero euro 30 (nel caso di società). La pratica è esente da imposta di bollo.

ART. 5
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione indicata all'art.4 dovrà essere presentata mediante l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese entro e non oltre il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

ART. 6
MANCATO ADEMPIMENTO NEI TERMINI RICHIESTI

Nel caso in cui l'impresa nei termini assegnati non provveda all'invio della documentazione richiesta, la stessa sarà oggetto di provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività da parte del Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 del D.M. Del 26/10/2011. Tale provvedimento sarà oggetto di pubblicità nel Registro Imprese/REA a seguito di notifica dello stesso all'interessato secondo le modalità previste all'art.3 del presente regolamento.

ART. 7
SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI

Nel caso in cui, dall'istruttoria della pratica o dall'esito dei controlli anche a campione circa la veridicità delle autocertificazioni, emerga la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio, l'impresa sarà oggetto di provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività da parte del Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 del D.M. Del 26/10/2011. Tale provvedimento sarà oggetto di pubblicità nel Registro Imprese/REA a seguito di notifica dello stesso all'interessato secondo le modalità previste all'art.3 del presente regolamento.

ART. 8
PUBBLICITA' DELLA REVISIONE

Il completamento della procedura di revisione dei requisiti con esito positivo sarà oggetto di pubblicità nelle informazioni storiche del Registro delle Imprese. L'esito positivo della procedura di revisione non sarà invece oggetto di apposita notifica all'impresa interessata.

ART.9
TERMINE DELLA PROCEDURA MASSIVA

Il termine del procedimento massivo di revisione dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio è di 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'avvio di cui all'art.3 del presente regolamento.

ART.10
PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA

La Camera di Commercio si riserva di agire in autotutela al fine di rimuovere gli effetti dei provvedimenti di inibizione alla continuazione dell'attività di cui all'art.6 del presente regolamento in caso di presentazione tardiva della pratica di revisione da parte dell'interessato e di effettivo riscontro da parte dell'ufficio competente circa la permanenza, per le imprese interessate, di tutti i requisiti per lo svolgimento dell'attività

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI

Sono fatti salvi il rispetto e l'automatico adeguamento del presente Regolamento, a cura del competente Dirigente dell'Area Anagrafico certificativa e di Regolazione del mercato, a disposizioni di legge ovvero specifiche circolari del competente Ministero dello Sviluppo Economico aventi ad oggetto la materia ivi disciplinata.